



PROVINCIA DI VERONA
Area Funzionale Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Provinciale
Servizio viabilità

ORDINANZA N.° 228 /2018 DEL 31/10/2018 .

<ul style="list-style-type: none"> - AL SINDACO DEL COMUNE DI E AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI - ALLA STAZIONE CARABINIERI DI - ALLA SOCIETÀ VENETO STRADE S.P.A. - ALLA VIABILITÀ S.P.A. - ALLA QUESTURA UFFICIO GABINETTO - AL COMANDO POLIZIA STRADALE - ALL'U.T.G. - PREFETTURA DI VERONA UFFICIO VIABILITÀ - AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO - ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - AL SERVIZIO DI URGENZA ED EMERGENZA MEDICA - S.U.E.M. 118 - ALL'A.T.V. - AZIENDA TRASPORTI VERONA S.R.L. - ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ALLA POLIZIA PROVINCIALE - AL SERVIZIO TRASPORTI ECCEZIONALI - ALL'UFFICIO STAMPA 	<p>TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA TUTTA LA PROVINCIA</p> <p>VENEZIA VICENZA VERONA VERONA VERONA VERONA VERONA</p> <p>VERONA VERONA SEDE SEDE SEDE SEDE</p>
---	---

Oggetto: Disciplina della circolazione lungo tutte le strade provinciali per il periodo invernale 2018-2019.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia dell'ordinanza di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

IL SERVIZIO VIABILITÀ'

ll

Ufficio responsabile del procedimento

Servizio Viabilità (0811)

indirizzo
Funzionario P.O.
Funzionario quadrante Sud/Ovest
telefono
e-mail


Via Franceschine, 10 - 37122 Verona
Ing. Pietro Luca Zecchetti
Geom. Massimo Da Ronco
045-9288942
massimo.daronco@provincia.vr.it
www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.

codice fiscale
partita IVA
posta certificata (PEC)
allegati n.

00654810233
00654810233

viabilita.provincia.vr@pecveneto.it
1



PROVINCIA DI VERONA
Servizio viabilità

ORDINANZA N.° 228/2018 DEL 31 ottobre 2018

Pagina 1/2

Oggetto: Disciplina della circolazione lungo tutte le strade provinciali per il periodo invernale 2018-2019.

Decisione: Tutti i veicoli a motore¹, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019 transitano lungo la rete viaria di competenza di questo Ente – Strade Provinciali, ricadenti nel territorio di tutti i comuni veronesi, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione².

Fatto: Durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico.

Detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli. In tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di

¹ Ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 si definiscono autoveicoli:

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autoveiture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

2 I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su

ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

2 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Ufficio responsabile del procedimento

Servizio Viabilità (0811)

indirizzo
Funzionario Responsabile
Servizio Viabilità

Via Franceschine, 10 – 37122 Verona

Ing. Pietro Luca Zecchetti

web

<http://portale.provincia.vr.it>

codice fiscale
telefono ufficio
e-mail
posta certificata
(PEC)

654810233

045-9288944

pietro.zecchetti@provincia.vr.it

viabilita.provincia.vr@pecveneto.it

conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve.

Motivazione: La decisione si basa sulla normativa riportata in nota³ ed al fine di garantire la sicurezza degli utenti che percorrono la rete stradale provinciale.

L'utilizzo di idonei pneumatici o catene da neve favorisce l'aderenza tra gli autoveicoli ed il piano viabile in condizioni meteo avverse, garantendo la motricità, la tenuta di strada e minori spazi di arresto in frenata.

Ciò incrementa la sicurezza della circolazione e riduce i disagi garantendo una sufficiente transitabilità della rete stradale.

Viene favorito anche il servizio pubblico essenziale di sgombero neve, che deve essere garantito con continuità di prestazioni, in quanto eventuali autoveicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possono produrre il blocco della circolazione.

Ciò rende problematico l'espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, nonché il blocco dei mezzi spazzaneve e spargisale.

Il periodo in considerazione è quello indicato anche dalla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU\1580 – 16/01/2013.

Avvertenze: La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal Codice della Strada - D.L.vo n. 285/1992, suo Regolamento di Esecuzione - D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni e con pubblicazione all'Albo Pretorio on-line⁴ e sul sito Internet della Provincia⁵.


La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della Strada.

La presente ordinanza costituisce inoltre formale parere tecnico favorevole⁶ propedeutico all'adozione di analoghe ordinanze da parte dei Sindaci che intendono disporre lo stesso obbligo lungo le strade nei loro territori in accordo alla direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU\1580 – 16.01.2013 sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, ferma la competenza della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Verona.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all'articolo 12 del codice della strada a cui si rinvia.

Ricorso: Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - T.A.R. competente, ai sensi della Legge 1034/71 e successive modificazioni o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dirigente
Ing. Carlo Poli



³ Il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici.

Lo statuto della Provincia di Verona ed in particolare gli articoli 53 e 54 relativi alle attribuzioni dei dirigenti.

Il regolamento provinciale degli uffici e dei servizi che all'articolo 27, comma 4, lettera o), attribuisce alla competenza del dirigente l'emanazione delle ordinanze in applicazione di leggi e regolamenti.

Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione e applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (DPR n. 495/1992).

⁴ <http://albopretorio.ancitel.it/Default.aspx?u5yuGhOs6VPEq139DuH4VA==>

⁵ <http://intranet.provincia.vr.it/limitazioni-traffico/>

⁶ ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992

⁷ Con decreto del presidente della Provincia n. 45 del 28/12/2017 l'ing. Carlo Poli è nominato dirigente dell'area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale